

Metodologia di controllo

INGEGNERI, ARCHITETTI E GEOMETRI (II edizione)

Codici attività: 74.20.1

74.20.2

74.20.A

Indice

1. MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE.....	2
2. ATTIVITÀ PREPARATORIA AL CONTROLLO.....	4
3. METODOLOGIA DEL CONTROLLO.....	5
3.1 L'accesso	5
3.1.1 - Modalità dell'accesso.....	5
3.1.2 - Controlli prioritari	5
3.2 Ricerche presso amministrazioni, enti pubblici ed altri soggetti	7
3.3 Il controllo del volume d'affari.....	9
3.4 Controllo delle spese	10
3.5 Altri controlli e riscontri	11
3.6 Le indagini bancarie.....	11
3.6.1 - Richiesta al contribuente degli estremi identificativi dei conti	12
3.6.2 - Richiesta della copia dei conti agli istituti di credito e finanziari.....	12
ALLEGATO: MODELLO DI QUESTIONARIO	13
CHECK LIST.....	14

La presente metodologia riguarda i geometri, gli architetti e gli ingegneri esercenti attività edile ed urbanistica.

1. MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

L'esercizio della professione può essere espletato in forma sia singola che associata e talora cumulando le due modalità.

A seconda del tipo di prestazione fornita, di maggiore o minore contenuto intellettuale, si potrà avere un diverso schema organizzativo ed una gamma di servizi estremamente differenziata ed articolata al suo interno.

L'osservazione delle attuali realtà professionali ha segnalato la presenza di studi strutturati su modelli di tipo imprenditoriale, ponendo talora problemi di riqualificazione del reddito di lavoro autonomo in reddito d'impresa, con correlativo assoggettamento ad ILOR.

Un caso a parte è rappresentato dallo studio professionale integrato o interdisciplinare (es. un ingegnere, un architetto, un geometra).

Oggetto della professione dell'**ingegnere** e dell'**architetto** sono le opere di edilizia civile, i rilievi geometrici nonché le opere di edilizia di rilevante carattere artistico, il restauro ed il ripristino per l'antichità e le belle arti.

In sintesi gli incarichi tipici della professione sono:

- ◆ progettazione;
- ◆ direzione dei lavori;
- ◆ collaudi;
- ◆ consulenze;
- ◆ perizie.

Per un quadro più completo delle attività professionali può essere utile consultare gli artt. 51 e 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 (Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto).

La tariffa professionale è disciplinata dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, con gli adeguamenti disposti, da ultimo, con D.M. 11 giugno 1987 e dalla legge 26 aprile 1989 n. 155.

In materia urbanistica, le prestazioni professionali hanno per oggetto piani generali (piani territoriali di coordinamento, piani regolatori a livello intercomunale, piani generali di settore) e piani di esecuzione (piani particolareggiati e di zona, ovvero piani di risanamento e conservazione).

Oltre al campo dell'edilizia pubblica e privata, l'attività dell'architetto può essere indirizzata alla sistemazione degli ambienti, all'architettura d'interno, all'arredo e al designer.

Oggetto dell'attività di **geometra** è, con esclusione comunque del calcolo del cemento armato, la progettazione, la direzione, l'assistenza e la contabilità dei lavori di costruzione edile.

Gli incarichi professionali tipici di questa categoria sono:

- ◆ progettazione;
- ◆ direzione, assistenza e contabilità dei lavori;
- ◆ collaudi;
- ◆ perizie e stime;

- ◆ rilievi topografici;
- ◆ attività catastali;
- ◆ redazioni di tabelle millesimali;
- ◆ consulenze tecniche e d'ufficio;
- ◆ attività contenziosa;
- ◆ amministrazione di beni;
- ◆ compilazione di dichiarazioni di successione.

La tariffa professionale relativa all'attività in questione è regolata dalla legge 2 marzo 1949, n. 144 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. ATTIVITÀ PREPARATORIA AL CONTROLLO

Tra le attività preliminari da effettuarsi in ufficio riveste particolare importanza il reperimento puntuale di tutti i dati disponibili in archivio.

Si tratta, per lo più, di attività ricognitiva rivolta verso le fonti interne di conoscenza - affluite sia attraverso l'Anagrafe Tributaria o trasmesse all'Ufficio da soggetti o enti che vi sono tenuti per legge - che si possono rivelare utili per l'inquadramento dell'attività oggetto di controllo.

L'elenco di tali adempimenti può essere così schematizzato:

- ◆ acquisizione di tutte le informazioni possibili dall'archivio dell'Anagrafe Tributaria, attraverso interrogazioni sintetiche e selettive. In particolare è indispensabile reperire i dati recenti sull'ubicazione e sul numero dei locali utilizzati, nonché sul soggetto depositario delle scritture contabili. Di particolare interesse sarà anche l'interrogazione e la consultazione degli atti rilevanti ai fini dell'imposta di registro;
- ◆ acquisizione dell'ultima dichiarazione disponibile, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'IVA;
- ◆ consultazione dei *precedenti fiscali*: controlli già effettuati a qualunque titolo, inclusione in liste selettive di anni precedenti, osservazione dell'andamento del reddito dichiarato quanto meno nel triennio precedente all'annualità oggetto di controllo;
- ◆ acquisizione di eventuali elementi da mod. 11 bis;
- ◆ acquisizione degli elementi di accertamento comunque in possesso dell'ufficio acquisiti anche accidentalmente per mezzo di fonti non istituzionali (ad es. notizie di stampa).

In particolare andranno rilevati gli elementi indice di capacità contributiva sia con riferimento al professionista che ai familiari conviventi (possesso di auto, imbarcazioni, residenze secondarie, spese che comunque denotino un elevato tenore di vita del professionista e del suo nucleo familiare). Tali indici saranno attentamente considerati, ancorché riferibili al professionista per interposta persona, fisica o giuridica.

A tal fine, oltre ai doverosi controlli da effettuarsi a mezzo dell'Anagrafe Tributaria, occorrerà attingere a fonti diversificate sul territorio (ad es. circoli, club, associazioni cui il professionista sia eventualmente affiliato).

3. METODOLOGIA DEL CONTROLLO

3.1 L'accesso

3.1.1 - Modalità dell'accesso

Trattandosi di accesso, ispezione o verifica presso la sede di un'attività professionale, dovranno essere osservate le prescrizioni di cui all'art. 52, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con riferimento alla presenza in studio del professionista o di un suo delegato.

Sotto questo profilo sarà opportuno programmare l'accesso con modalità ed in ore tali da farlo svolgere in coincidenza con la presenza del professionista nello studio, sfruttando in pieno l'effetto "sorpresa" per quanto attiene al reperimento e all'acquisizione di documentazione extracontabile rilevante ai fini del controllo (corrispondenza, agende, appunti informali, ecc.).

Un accesso nelle ore pomeridiane, ad esempio, potrà normalmente sortire un esito positivo giacché, solitamente, le ore antimeridiane vengono utilizzate dal professionista per il disbrigo di pratiche presso uffici pubblici, ovvero per attività esterne.

Ove venga opposto dal contribuente il segreto professionale, dovrà essere richiesta alla Procura della Repubblica territorialmente competente, o alla più vicina Autorità Giudiziaria, l'autorizzazione di cui al comma 3 del medesimo art. 52.

L'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria è comunque necessaria qualora l'attività professionale venga svolta nei locali destinati ad abitazione.

E' opportuno far presente alla parte ed anche all'Autorità Giudiziaria che i verificatori sono tenuti al segreto per tutto ciò che concerne i dati e le notizie acquisiti nel corso del controllo, ai sensi degli artt. 66 del D.P.R. n. 633/72 e 68 del D.P.R. n. 600/73, rappresentando, inoltre, i motivi che rendono necessario il vaglio della documentazione.

Nell'ipotesi in cui dall'attività preparatoria emerga l'esistenza di una o più strutture in cui il contribuente esercita l'attività, l'accesso sarà eseguito in stretta successione temporale in tutti i luoghi individuati dei quali il medesimo abbia la materiale disponibilità o nei quali conservi la documentazione relativa alla propria attività.

3.1.2 - Controlli prioritari

Andrà verificata la regolarità estrinseca delle scritture contabili, la cui non corretta tenuta potrebbe giustificare l'obbligo di denuncia penale ed il ricorso all'accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Le seguenti informazioni di carattere generale possono essere utili ad inquadrare la presumibile realtà reddituale del professionista:

- ◆ età del soggetto, anno d'iscrizione all'albo, data di inizio dell'attività. Normalmente ad una maggiore *anzianità* corrisponde una maggiore redditività;
- ◆ eventuale rilevamento dell'attività da uno o da entrambi i genitori;
- ◆ prestigio delle sedi, eventualmente esistenti anche in più comuni, ubicazione ed ampiezza delle stesse.

Sarà utile verificare se i locali adibiti a studio siano di proprietà del professionista, ovvero utilizzati in

locazione, anche ai fini della ricostruzione di una redditività figurativa.

In occasione dell'accesso, si procederà a rilevare:

1. il numero dei dipendenti effettivi e le loro mansioni, da confrontare con quelli annotati a libro paga e matricola, nonché il numero dei collaboratori non dipendenti, dei soci o associati e dei praticanti.

In particolare andrà effettuata una attenta ricognizione delle funzioni svolte da tutti questi soggetti all'interno dello studio, tenendo presente che, specie per ciò che riguarda collaboratori non dipendenti e praticanti, è possibile ipotizzare l'effettuazione di prestazioni non fatturate.

Dovrà essere, in sostanza, verificato se queste figure svolgono funzioni di mero supporto al titolare (o ai titolari) dello studio, ovvero siano in grado (e di ciò siano state rilevate tracce significative, ancorché informali) di condurre a conclusione l'intero iter di una prestazione;

2. le spese sostenute per assicurazioni professionali, per consumi energetici, per utenze telefoniche e collegamenti con banche dati;
3. i beni strumentali esistenti o rilevabili dai documenti di acquisto, nonché il livello di automazione dello studio. Dal relativo esame, infatti, si possono formulare le prime considerazioni sulla "importanza" del professionista e sull'indirizzo professionale seguito dal contribuente.

In tale ottica occorre considerare di ordinaria amministrazione il possesso di fax, fotocopiatrici, tavoli da disegno luminosi e tecnigrafi, mentre il possesso di computer e stampanti dovrà considerarsi particolarmente significativo. Soprattutto le stampanti che, per la particolarità del prodotto finale "disegno su lucido", necessitano di plotter di memoria, hanno generalmente un rilevante valore economico.

Il software utilizzato, il cui costo può raggiungere anche alcune decine di milioni, spesso caratterizza gli incarichi espletati.

I programmi di grafica più in uso presso gli studi di architettura ed ingegneria sono:

- ◆ "RADAR" della Apple Macintosh - tridimensionale, utilizzato nella progettazione di edifici, finalizzato all'architettura strutturale;
- ◆ "AUTOCAD" IBM compatibile, utilizzato nell'arredo e nel disegno;
- ◆ "MICROSTATION", bidimensionale, con caratteristiche di rapidità;
- ◆ "CARTO", particolarmente costoso, è usato in urbanistica e consente lo sviluppo della cubatura dei palazzi compresi nell'area urbana identificata dal programma. Il possesso di tale programma è sintomatico di incarichi in aree di sviluppo urbanistico da parte del Comune, essendo conformato al piano regolatore dell'Ente.

Saranno inoltre acquisiti i seguenti documenti contabili ed extracontabili:

- ◆ i libri ed i registri contabili obbligatori nonché tutta la documentazione contabile (fatture attive e passive) e in particolare modo gli eventuali estratti dei conti correnti bancari;
- ◆ i fascicoli dei clienti, la corrispondenza, le agende, gli appunti, le relazioni tecniche, gli elaborati, i progetti e i calcoli al fine di conoscere l'indirizzo specifico dell'attività svolta dal professionista e la tipologia della clientela (imprese, privati, amministrazioni pubbliche e private).

La specifica attività svolta costringe il professionista a conservare una serie di documenti (perizie, disegni ed altro), da cui può rinvenirsi la prova delle prestazioni effettuate e non fatturate, ovvero sottofatturate.

Particolare attenzione verrà riservata alla ricerca di floppy disk ed altri supporti magnetici al fine di

procedere alla loro successiva lettura.

Se il professionista si avvale di sistemi informatici si provvederà a richiedere il programma di gestione (che per gli studi professionali prevede un archivio clienti) e, dal menù, una stampa dei clienti al fine di rilevare: i nominativi, il tipo di incarico ricevuto, il compenso pattuito e quello incassato.

Qualora il professionista non consenta l'utilizzazione degli impianti tramite personale proprio, i funzionari che procedono all'accesso, ai sensi dell'art. 52, comma 9, del D.P.R. n. 633/72, hanno facoltà di provvedere con propri mezzi all'elaborazione dei supporti elettronici (dischetti, bobine, etc.) fuori dai locali.

Sarà opportuno infine rilevare l'eventuale svolgimento di altre attività. In particolare:

- ◆ insegnamento, distinguendo tra scuole superiori, istituti universitari, master e corsi di specializzazione post-laurea, scuole private;
- ◆ collaborazione a riviste, giornali, enciclopedie e simili;
- ◆ altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- ◆ rapporti con Enti pubblici (enti locali, tribunali, etc.) per consulenze, perizie, collaudi, etc.

3.2 Ricerche presso amministrazioni, enti pubblici ed altri soggetti

Dati utili a ricostruire l'effettivo volume dell'attività del professionista sono in possesso di numerosi uffici ed amministrazioni pubbliche che li detengono per i controlli, le autorizzazioni e le concessioni di competenza in materia edile ed urbanistica.

Di seguito si fornisce un elenco dei principali uffici che conservano traccia delle prestazioni professionali rese:

a) Ufficio Tecnico Comunale, ovvero, nei grossi centri, le Divisioni di Edilizia pubblica e privata, ove è possibile acquisire i dati relativi a:

- ◆ progetti di costruzione presentati;
- ◆ concessioni edilizie;
- ◆ autorizzazioni;
- ◆ comunicazioni inizio e fine lavori dalle quali è possibile rilevare l'affidamento dell'incarico di direzione lavori.

Lo stato di carente informatizzazione che caratterizza gli Uffici Tecnici Comunali non sempre consente un'agevole rilevazione dei dati che riguardano l'attività del professionista. Infatti le richieste di autorizzazione, con gli allegati progetti, nonché le comunicazioni, vengono protocollate sotto il nome del richiedente (conduttore, privato committente). L'individuazione del professionista interessato può avvenire pertanto solo attraverso l'esame cartolare dei singoli fascicoli.

Per queste ragioni è preferibile che la rilevazione delle informazioni riguardi una pluralità di professionisti, piuttosto che un professionista singolo, accentuando così il momento programmatico complessivo dell'attività di controllo da parte dell'ufficio;

b) Uffici Tecnici Erariali, ove è possibile acquisire i dati relativi a:

- ◆ accatastamenti;
- ◆ variazioni planimetriche per:
- ◆ frazionamento - fusione - ampliamento - sopraelevazione - demolizione totale - demolizione parziale - diversa distribuzione degli spazi interni - ristrutturazioni;

- ◆ variazione della destinazione;
- ◆ variazione nel reddito;
- ◆ variazione nella qualità;
- ◆ altre variazioni (toponomastica, etc.).

Per avere un quadro più dettagliato dei dati reperibili si veda il mod. D (C.E.U.) in uso presso l'Ufficio Tecnico Erariale relativo all'accertamento della proprietà immobiliare urbana.

La rilevanza della prestazione dovrà essere valutata con riferimento al tipo di aggiornamento richiesto ed alla sua consistenza (ampiezza della particella variata, numero delle particelle derivate).

Presso gli Uffici Tecnici Erariali sono in funzione le seguenti procedure informatiche per l'acquisizione di informazioni relative al Catasto Fabbricati ed al Catasto Terreni:

Catasto Fabbricati

Dal 1993 è attiva la procedura di "prenotazione subalterni" che prevede la memorizzazione del cognome e nome del tecnico per ciascuna operazione di prenotazione necessaria per la successiva presentazione di documenti tecnici. Le funzioni di interrogazione di tali dati sono attive presso gli uffici stessi.

Dal 1996 è stata attivata, gradualmente nel corso dell'anno per tutti gli uffici, la procedura DOCFA per la presentazione ed il trattamento dei documenti tecnici di aggiornamento del Catasto Fabbricati. Tale procedura prevede la memorizzazione, per ciascuna pratica presentata, del codice fiscale, del cognome e nome, del numero di iscrizione all'albo del tecnico professionista.

Prossimamente saranno attivate negli uffici tecnici apposite funzioni di interrogazioni delle quali verrà data notizia tramite comunicazione del Centro Informativo.

Catasto Terreni

Dal 1989 è attiva la procedura PREGEO per la presentazione ed il trattamento dei documenti tecnici di aggiornamento del Catasto Terreni. Tale procedura prevede la memorizzazione, per ciascuna pratica presentata, del cognome e nome del tecnico professionista. L'interrogazione dei dati è possibile presso gli stessi uffici tecnici;

- c) Provveditorato Opere Pubbliche ove sono conservate le denunce delle opere in cemento armato sottoscritte dal progettista.

Informazioni relative ad incarichi specifici (arbitrati, consulenze, collaudi), potranno essere richieste al:

- ◆ Consiglio dell'Ordine professionale della categoria;
- ◆ Tribunale;
- ◆ Ministero dell'Industria;
- ◆ Ufficio Regionale dei Lavori Pubblici;
- ◆ Provincia;
- ◆ Comune;
- ◆ Enti di irrigazione e di bonifica;
- ◆ Comunità Montane;
- ◆ Unità Sanitarie Locali;
- ◆ A.N.A.S.;
- ◆ Ferrovie dello Stato.

Naturalmente l'indirizzo e l'estensione delle indagini dipenderanno dalla specializzazione professionale del contribuente e dal suo raggio d'azione territoriale.

Qualora dalla documentazione reperita nel corso delle operazioni di accesso risultino incarichi affidati da condomini, società di costruzioni, banche, consumatori finali, si procederà all'invio di questionari per riscontrare la natura dell'incarico, il compenso corrisposto, la data e le modalità di pagamento e per acquisire copia delle fatture emesse.

Potrà essere a tal fine utilizzato il modello di questionario allegato.

3.3 Il controllo del volume d'affari

Il controllo sarà finalizzato principalmente alla ricostruzione indiretta dei compensi per prestazioni professionali e, pertanto, l'analisi dei componenti negativi di reddito potrà in generale essere limitata alle voci di costo che assumono una particolare significatività nella specifica attività o che appaiono incongrue rispetto ai proventi dichiarati.

Acquisiti tutti i possibili elementi di riscontro dell'attività professionale si procederà quindi all'individuazione delle:

- ◆ prestazioni non fatturate;
- ◆ prestazioni fatturate per importi non congrui.

Devesi a tale proposito rilevare che le fatture attive recano spesso causali troppo generiche, in violazione dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/72, che rendono difficile la ricostruzione delle prestazioni effettivamente rese ed il riscontro della congruità degli importi. L'inadempienza deve essere sanzionata e l'individuazione delle prestazioni professionali fornite potrà essere effettuata sulla base della documentazione acquisita, dei questionari inviati alla clientela oppure in contraddittorio con la parte, avvalendosi anche degli schemi di fatturazione prescritti da taluni ordini professionali ai fini dell'apposizione del visto di congruità.

La quantificazione dei proventi, qualora non sia stato possibile conoscere l'effettivo compenso percepito, potrà essere operata:

- ◆ in primo luogo, sulla base di quanto fatturato per prestazioni similari;
- ◆ in alternativa, sulla scorta delle tariffe professionali vigenti, tenuto conto della natura e del valore della prestazione.

Si deve al riguardo considerare che la legge 4/3/58, n. 143 (art. unico, comma 2, aggiunto dall'articolo unico della legge 5/5/76, n. 340) prevede che i compensi stabiliti dalla tariffa professionale per gli onorari a vacanza, a percentuale e a quantità, costituiscono minimi inderogabili.

I compensi percepiti si potranno classificare sulla base della provenienza:

- ◆ da enti pubblici;
- ◆ da ditte (individuali, società, enti, etc.);
- ◆ da professionisti;
- ◆ da privati.

Partendo dal rigo della dichiarazione che riporta le ritenute d'acconto subite, si possono calcolare i compensi percepiti da imprese ed enti pubblici dividendo le ritenute medesime per 0.19. Dalla differenza tra i

compensi globali e quelli assoggettati a ritenuta, si può ricavare l'entità delle prestazioni effettuate nei confronti di privati e di altri professionisti.

Può essere utile distinguere i compensi dichiarati tra quelli riferibili a prestazioni che richiedono un'attività dello studio e dei mezzi in esso organizzati e quelli che si risolvono in un puro e semplice apporto intellettuale di carattere individuale (docenze, collaudi, talune perizie, etc.).

La scomposizione dei proventi per aggregati omogenei può infatti offrire utili chiavi di lettura al verificatore.

Spesso si constata che i dati contabili sono coerenti, ma altrettanto spesso la coerenza è solo nei saldi finali contabili. Se i dati vengono scomposti ed elaborati in maniera diversa, rispetto alle esigenze della dichiarazione, possono talvolta costituire la spia di irregolarità sostanziali.

Ad esempio può apparire sufficientemente congruo il reddito di Lire 150 milioni dichiarato da un ingegnere con studio di proprietà in una zona semicentrale di una media città, organicamente strutturato con tre o quattro persone tra collaboratori ed impiegati e dotato di un buon livello di automazione, che espone nel proprio Mod. 740/E un volume d'affari di Lire 400 milioni e costi per Lire 250 milioni.

Se però, a seguito della scomposizione dei compensi, risulta, ad esempio, che i proventi derivanti dalle funzioni di puro apporto intellettuale ammontano a Lire 135 milioni, sarà poco credibile che una struttura amministrativa abbastanza complessa sia mantenuta in funzione per conseguire soltanto 15 milioni di reddito.

La semplice locazione dei locali adibiti a studio consentirebbe probabilmente al contribuente di ottenere, un reddito maggiore.

In tal caso, nella presunzione che una parte dei proventi propri dello studio sia stata sottratta a tassazione, andranno attentamente osservati soprattutto i rapporti con la clientela non interessata al rilascio della fattura (privati non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo).

Qualora il contribuente giustifichi la mancata emissione delle fatture con la gratuità della prestazione o con ritardi nella percezione dell'onorario, si deve procedere alla verbalizzazione dei motivi del mancato pagamento ed alla verifica di quanto asserito attraverso controlli incrociati.

La gratuità delle prestazioni può essere considerata verosimile nei confronti di parenti o di colleghi-amici.

Si potrà inoltre riscontrare presso il Consiglio dell'Ordine se sono state presentate parcelle per il parere o visto di congruità necessario al fine di chiedere il decreto ingiuntivo, nei casi in cui il professionista sostenga di non essere stato pagato.

3.4 Controllo delle spese

Sotto questo profilo l'attenzione sarà prioritariamente incentrata soprattutto sull'apprezzamento della loro entità e inerenza.

La logica dell'analisi dovrà improntarsi ad una lettura funzionale dei componenti negativi di reddito in connessione con la natura dei compensi.

Sarà utile distinguere i costi variabili in funzione del volume d'affari. In particolare andrà valutato l'impatto delle spese da cui ci si aspetta un maggior ritorno reddituale, quali:

- ◆ acquisti di personal computer;
- ◆ programmi di gestione informatica;

- ◆ utenze telefoniche, fax, modem, etc.;
- ◆ spese sostenute per assicurazioni professionali.

Eventuali ingiustificate sproporzioni rispetto ai compensi dichiarati possono costituire l'indizio di una omessa fatturazione di proventi professionali.

Qualora l'attività del professionista si rivolga prevalentemente ad enti pubblici ovvero a società di costruzioni, il controllo dovrà comunque estendersi anche alla generalità delle spese dedotte, verificandone la congruità e l'inerenza rispetto ai proventi dichiarati.

3.5 Altri controlli e riscontri

Un'ultima serie di indizi può essere considerata al solo fine di valutare l'attendibilità della dichiarazione ovvero la congruità minima di quanto accertato con gli elementi in precedenza descritti.

Le caratteristiche reddituali della clientela costituiscono un primo elemento che può assumere rilevanza in via sussidiaria.

Anche l'analisi dei prelievi annotati sul registro dei movimenti finanziari ed il riscontro di un ammontare degli stessi modesto - attesa la necessità di far fronte comunque alle spese ordinarie - potrebbe confermare l'esistenza di ricavi sottratti all'imposizione.

Un altro elemento può essere costituito dall'appartenenza a circoli di carattere sportivo e non, nonché da manifestazioni di capacità contributiva (possessione d'auto di alta cilindrata, di imbarcazioni, acquisti di immobili, etc.) particolarmente stridenti con l'ammontare del reddito dichiarato.

In tal caso, soprattutto qualora non sia stato possibile addivenire ad una soddisfacente ricostruzione del volume d'affari si potrà procedere, sia pure ai soli fini dell'imposizione diretta, all'accertamento sintetico del reddito complessivo secondo la procedura di cui all'art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/73, nei confronti del professionista e/o degli associati.

Occorre tenere conto, infine, che il reddito dichiarato non dovrebbe mai collocarsi (quanto meno in modo ricorrente) al di sotto di quello figurativo costituito dalla somma:

- ◆ dei proventi ottenibili da un impiego alternativo del capitale investito nell'attività professionale (arredi, attrezzature, etc.);
- ◆ del fitto figurativo dei locali (qualora siano di proprietà) ove l'attività viene svolta;
- ◆ della retribuzione conseguibile da un'attività simile di lavoro dipendente.

Tale reddito minimo, ad esempio, per un professionista con locali di proprietà di 100 mq. posti in zona centrale ed adibiti a studio, attrezzature ed arredi del valore di Lit. 80 milioni, potrebbe essere così calcolato: Lire 12 milioni (fitto figurativo) + 7% di Lire 80 milioni + Lire 36 milioni (retribuzione figurativa lorda di un impiegato di medio livello) = Lire 53.600.000.

3.6 Le indagini bancarie

Gli accertamenti bancari costituiscono uno strumento molto incisivo per l'esame della posizione fiscale del contribuente, in particolare delle persone fisiche, delle associazioni tra professionisti, delle società di persone e delle società di capitale a ristretta base azionaria.

Il loro impiego comporta tuttavia un notevole assorbimento di capacità operativa e deve quindi rispondere a principi di economicità e di prevedibile proficuità dell'azione di controllo.

L'indagine bancaria è certamente consigliabile in presenza di gravi indizi di evasione, ovvero qualora permanga un significativo divario tra il volume d'affari ed i redditi accertati con la metodologia in precedenza descritta e quanto fondatamente attribuibile al contribuente sulla base delle condizioni di esercizio dell'attività, della sua potenziale capacità reddituale, della consistenza del suo patrimonio ovvero di altri elementi di valutazione.

Peraltro, la legge 28 dicembre 1995, n. 549 consente di graduare l'indagine in relazione sia all'entità degli indizi di evasione riscontrati che alle esigenze di progressivo approfondimento del controllo eventualmente scaturite dall'analisi degli elementi acquisiti nel corso della verifica.

Sono quindi delineabili diversificati percorsi d'indagine, che potranno essere seguiti anche in via alternativa.

3.6.1 - Richiesta al contribuente degli estremi identificativi dei conti

(artt. 32, 1° comma n. 6-bis del D.P.R. 600/73 e 51, 2° comma n. 6-bis del D.P.R. n. 633/72)

In tal caso viene richiesta alla parte, previa autorizzazione del Direttore Regionale delle Entrate, la dichiarazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende di credito, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario.

Di conseguenza agli operatori finanziari segnalati dovrà essere richiesta la copia dei conti denunziati dal contribuente e l'indicazione di tutti gli altri eventuali rapporti con lui intrattenuti.

3.6.2 - Richiesta della copia dei conti agli istituti di credito e finanziari

(artt. 32, 1° comma n. 7 del D.P.R. n. 600/73 e 51, 2° comma n. 7 del D.P.R. n. 633/72)

Indipendentemente dall'esercizio della facoltà di cui al punto precedente, i verificatori possono richiedere, sempre previa autorizzazione del Direttore Regionale delle Entrate, la copia dei conti direttamente agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari.

Tale modalità d'indagine appare particolarmente opportuna quando siano stati frapposti ostacoli all'azione dei verificatori o dell'ufficio, ovvero quando le violazioni e le omissioni e le false indicazioni contabili siano così gravi e i dati a disposizione così scarsi, da rendere difficile la ricostruzione degli imponibili fiscali.

Le indagini dovranno comunque essere condotte secondo selezionate opzioni investigative che restringano la forbice costi-benefici dell'azione di accertamento (banche che hanno sportelli nella città ove operano il contribuente e i suoi familiari più stretti, nelle province contigue, nel luogo di nascita, nella località ove possiede residenze secondarie o comunque dove si supponga l'esistenza di conti).

L'indagine può coinvolgere anche altri soggetti (familiari e non) motivatamente sospettati di essere intestatari di comodo di conti riferibili al contribuente o di cui il medesimo abbia la disponibilità.

ALLEGATO: MODELLO DI QUESTIONARIO

AI SENSI DELL'ART. 32 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600;

AI SENSI DELL'ART. 51 del D.P.R. 26.10.72, n. 633;

SI INVITA CODESTA

.....
(pubblica amministrazione; ente, ecc.....)

A TRASMETTERE ENTRO GIORNI QUINDICI DALLA NOTIFICA DEL PRESENTE QUESTIONARIO, CON RIFERIMENTO ALL'ANNO D'IMPOSTA, LE SEGUENTI NOTIZIE RELATIVE AL SIG.

.....
(nome e cognome)

NATO A (PROV.) IL

RESIDENTE IN VIA

C.F.....

ESERCENTE L'ATTIVITÀ DI:

ingegnere **architetto** **geometra**

- incarichi di lavoro a qualsiasi titolo conferiti con descrizione del tipo di incarico e sua durata;
- corrispettivi pattuiti e loro materiale erogazione (nel caso si tratti di soggetto possessore di partita I.V.A., trasmettere altresì copia della fattura emessa dal professionista in occasione della riscossione del provento);
- ritenute operate sui compensi corrisposti;
- numero delle perizie sottoscritte dal professionista con riferimento alle istanze di condono edilizio. *(nel solo caso di richiesta ai Comuni).*

CHECK LIST